**RISOLUZIONE N. 1 /DF**

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Roma, 14 giugno 2019

Prot. n. 31015

**OGGETTO**: Art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

Con la nota sopra distinta codesto Comitato ha richiesto chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti applicativi dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è intervenuto sull'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato: *"Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli"*, inserendo:

- il comma 1-*bis*, che dispone la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico;
- il comma 1-*ter*, che individua l'onere finanziario derivante dalla nuova agevolazione.

Il citato comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 accorda dal 1° gennaio 2019 la riduzione al 50 per cento del tributo al contemporaneo verificarsi delle seguenti condizioni:

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. 39.06.93836277-417-418-419 - Fax +39.06.50171470 - e-mail: df.dltff.segreteria@finanze.it

5768e4a2

- gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico devono avere:
  - un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
  - il certificato di rilevanza storica previsto dall'art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "*Nuovo Codice della Strada*";
  - l'annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità.

Nel passare ad esaminare le singole condizioni richieste dalla nuova disciplina agevolativa occorre sottolineare che per determinare l'anzianità dell'autoveicolo e del motoveicolo, ancorché non espressamente previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 63 legge n. 342 del 2000, occorre far riferimento alla data della *"prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato"*, in armonia con il principio fissato nel comma 1 dello stesso art. 63 per i veicoli ultratrentennali.

Il diritto al riconoscimento della riduzione tariffaria viene, quindi, meno a far data dal completamento del ventinovesimo anno di anzianità di immatricolazione.

Un'altra condizione prescritta dalla norma è il possesso del *"certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo"*.

Detto certificato *"attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite"*, come dispone il citato art. 4, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, recante *"Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica"*.

Il certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri:

- ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli;
- Storico FMI, per i motoveicoli.

Detti registri sono individuati dall'art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il quale stabilisce che l'iscrizione in uno di essi è presupposto indispensabile affinché un veicolo rientri *"nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico"*.



5768e4a2

L'ulteriore condizione richiesta dal citato comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, è che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

I contribuenti interessati devono, pertanto, presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, così da ottenere l'annotazione prescritta dalla norma in esame.

E' opportuno precisare che le condizioni richieste dal comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 devono sussistere al momento della *"scadenza del termine utile per il pagamento"* della tassa automobilistica che l'art. 5, trentaduesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, indica come momento rilevante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva del tributo, ravvisabile in coloro che *"risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli"*.

Val la pena di sottolineare che nella fase di prima applicazione della norma agevolativa l'azione dell'ente impositore deve essere improntata all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*; pertanto le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta a consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

Occorre, infatti, considerare che l'annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione dei veicoli costituisce un adempimento che non era stato mai richiesto in precedenza, per cui molti contribuenti non solo al 1° gennaio 2019 - data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 1048, della legge n. 145 del 2018 - ma anche al 31 gennaio 2019 - data della prima scadenza della tassa - potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione.

La contemporanea sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma comporta, dunque, l'applicazione della tassa automobilistica commisurata al 50 per cento della tariffa ordinaria vigente nella regione in cui il tributo deve essere assolto.

La mancanza delle condizioni richieste dal citato comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 determina, ovviamente, l'applicazione della tariffa ordinaria della tassa automobilistica nella misura intera.

E', inoltre, necessario evidenziare che la riduzione del 50 per cento dell'importo della tassa automobilistica deve essere riconosciuta anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione *"adibiti ad uso professionale"*. Infatti, il tenore letterale della norma agevolativa in esame non esclude tale tipologia di veicoli dall'agevolazione in questione, a differenza di quanto disponeva il comma 2 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 - attraverso il richiamo al comma 1 dello stesso articolo - nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2014, che disciplinava l'esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Occorre, infine, porre l'attenzione sulla compatibilità delle norme regionali con le disposizioni del comma 1-*bis* dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000.

A tal fine si sottolinea che la tassa automobilistica, come più volte precisato dalla Corte Costituzionale, *"non può, dunque, allo stato, ritenersi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 297 del 26 settembre 2003; negli stessi termini, *ex plurimis:* sentenze n. 455 del 23 dicembre 2005; n. 451 del 21 dicembre 2007, n. 199 del 21 luglio 2016; n. 242 del 22 novembre 2016, n. 133 del 7 giugno 2017, n. 152 dell'11 luglio 2018 e n. 209 del 22 novembre 2018).

Ed invero, la tassa automobilistica *"si qualifica come tributo proprio derivato"*, (Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012) ai sensi dell'art. 7, comma 1,



5768e4a2

lettera b), n. 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire un tributo istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni.

Un'ulteriore chiarimento sulla natura della tassa automobilistica è stato di recente fornito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, si è soffermata ad analizzare la portata dell'art. 8 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale distingue:

a) i tributi propri autonomi (o *"propri in senso stretto"*) *"ceduti"*, ovvero quelli che prevede possano essere istituiti e interamente disciplinati (o anche soppressi) con legge regionale (comma 1);
b) la tassa automobilistica, la cui disciplina è demandata alle Regioni *"entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale"* (comma 2);
c) i tributi qualificati come *"propri derivati"* (comma 3).

La Corte ha innanzitutto ribadito che dalla formulazione del comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 68 del 2011 *"si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale ... ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso "fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale"*» (Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 2012).

Nel soffermarsi, poi, ad analizzare quest'ultimo inciso, la Corte Costituzionale ha sottolineato che con la norma in esame *"il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, ... "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale"*.

La tassa automobilistica, quindi, *"da un lato, in quanto non interamente "ceduta" alle Regioni, come invece i tributi menzionati al comma 1 dell'art. 8, del d.lgs. n. 68 del 2011, continua a ricadere tra i tributi propri derivati, ma dall'altro, all'interno di tale categoria, assume caratteristiche distinte, in quanto il principio di coordinamento di cui al comma 2 del medesimo art. 8 introduce un più ampio margine alla competenza legislativa regionale – da*



5768e4a2

*esercitarsi, in ogni caso, nel rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. e senza alcuna ricaduta sulle finanze statali".*

Si invitano, pertanto, le regioni a tener conto dei principi enucleati dalla Corte Costituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Fabrizia Lapecorella

[documento firmato digitalmente]



5768e4a2

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

# ISTANZA DI COMPENSAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

MOD. 2018

Spazio riservato all'ufficio

Alla
Regione Veneto
Direzione Finanza e Tributi
Santa Croce 1187
30135 Venezia VE
Pec:
risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

## 1. dati del richiedente (autocertificazione ex art.46 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

**Persona fisica**

(o legale rappresentante di soggetto diverso da persona fisica)

Cognome | nome | Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Comune o stato estero di nascita | Prov. | F | M Sesso (barrare la casella)

codice fiscale (obbligatorio)

**compilare solo se soggetto diverso da persona fisica**

codice fiscale (obbligatorio) | denominazione

**residenza o sede legale**

comune di domicilio fiscale | Prov. | Via | civico

cap | e-mail | telefono

## 2. dati del veicolo

Targa | tipo veicolo

Autoveicolo ☐ motoveicolo ☐ rimorchio ☐ altro ☐

## 3. oggetto della domanda (dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

☐ **doppio pagamento:** (per la documentazione da allegare vedi le istruzioni alla compilazione sul retro)
avendo eseguito, relativamente all'anno ____ ,per il veicolo indicato al punto due un doppio pagamento

☐ **pagamento eccessivo:** (per la documentazione da allegare vedi le istruzioni alla compilazione sul retro)
avendo eseguito, relativamente all'anno ____ , un versamento di importo eccessivo per il veicolo indicato al punto due

CHIEDE

di poter compensare l'importo della tassa automobilistica versato in eccesso per l'annualità indicata nella sezione 3 del presente modulo con l'importo dovuto per il successivo anno d'imposta ____

Nota : L'eventuale conguaglio dovrà essere versato (entro il normale termine previsto per il versamento dell'annualità compensata ) utilizzando bollettino postale, il numero di conto da utilizzare è il n.22562482 intestato a "Regione Veneto tasse auto – omessi e ritardati pagamenti – servizio tesoreria", come causale dovranno essere indicate la targa del veicolo e l'anno d'imposta.

**All'istanza di compensazione presentata tramite posta o posta elettronica certificata, deve sempre essere allegata copia di un documento di identità del richiedente. Ai fini della validità della richiesta firmare il modulo sia qui sotto in calce sia nella parte informativa relativa al trattamento dei dati personali.** Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendace, così come stabilito dagli art.48 e 76 del DPR n.445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Luogo e data _____ Firma _____

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)*

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11-05.2018, è il Direttore della U.O. Politiche Fiscali e Tributi. Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Scerima, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare, implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e l'art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Veneto di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio al Pubblico Registro Automobilistico ed alla Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi spettanti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione del tributo. Potrà inoltre esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE ovvero ad altra Autorità Europea di controllo competente.

**Firma** _____

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI COMPENSAZIONE

La domanda di compensazione deve essere presentata, a pena di prescrizione del diritto, entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato; il modulo va compilato in tutte le sue parti, in stampatello, in modo chiaro e leggibile e deve riportare la firma autografa di chi lo compila.

Per gli allegati: Nel caso al contribuente sia data la scelta se inviare l'originale o la copia conforme della ricevuta del versamento **la conformità andrà attestata mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva,** ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000, **di atto notorio il cui modulo è presente qui di seguito.**
Gli Uffici Regionali si riservano di richiedere, motivandone la ragione, l'originale delle ricevute dei pagamenti per i quali si presenta istanza di rimborso.

**DOPPIO PAGAMENTO**: si intende il versamento effettuato due volte, in relazione allo stesso veicolo e per la stessa periodicità. Il doppio versamento può essere utilizzato a copertura di una annualità successiva..
In alternativa alla compensazione è possibile richiedere il rimborso del pagamento erroneamente effettuato per la seconda volta.
**Allegati:** originale o copia conforme sia del versamento regolare sia del secondo versamento; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

**PAGAMENTO ECCESSIVO:** si intende il versamento effettuato in misura superiore al dovuto rispetto agli elementi fiscali del veicolo o al tipo di alimentazione. L'importo versato in eccesso può essere utilizzato a parziale copertura di una annualità successiva.
In alternativa alla compensazione è possibile presentare la richiesta di rimborso purché l'importo versato in eccesso sia superiore ad € 30,00.
**Allegati:** originale o copia conforme versamento eccessivo; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

## COMPENSAZIONE DELLE MENSILITÀ NON GODUTE:

Il presente modulo non contempla tale casistica in quanto la compensazione, prevista dall'art. 1 bis della L.R. 24 dicembre 2001, n. 40, come introdotto dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 16, per i mesi interi, almeno quattro, in cui non si è goduto del possesso del mezzo a causa del furto o della rottamazione, deve essere richiesta presso una agenzia pratiche auto al momento del versamento della tassa del veicolo sostitutivo.
Per esigenze di natura tecnico-informatica non è possibile la compensazione in caso di furto del veicolo ( per la cui casistica è giocoforza necessario presentare istanza a rimborso) e la data di immatricolazione del veicolo sostitutivo deve essere **successiva** alla data di demolizione.
Per la presentazione dell'istanza di compensazione a seguito di demolizione utilizzare il diverso modulo presente al seguente indirizzo web:

http://www.regione.veneto.it/static/www/tributi-regionali/modulopercompensazione.pdf

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il / la sottoscritto/a .....

nato/a a :

Città ..... Prov. .....

il.....

residente a:

Città ..... Prov. .....

Via ..... N. .....

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 48 e 76del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

**D I C H I A R O**

che la copia della ricevuta di pagamento *( specificare la data del versamento ed il numero della ricevuta )*

.....

.....

.....

allegata alla presente dichiarazione, è conforme all'originale in mio possesso.

La presente dichiarazione è da collegarsi alle istanza presentata in data .....

relativa a rimborso / variazione tasse auto (barrare il caso che interessa)

Allego fotocopia del seguente documento di identità tuttora in corso di Validità

.....

.....

luogo data firma

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del sottoscrittore

**Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196:**
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

# ISTANZA DI RIMBORSO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

MOD. 2018

Spazio riservato all'ufficio

Alla
Regione Veneto
Direzione Risorse Strumentali
U.O. Politiche Fiscali e Tributi
Santa Croce 1187
30135 Venezia VE
Fax 0412791189
Risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

## 1. dati del richiedente

(autocertificazione ex art.46 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

**Persona fisica** (o legale rappresentante di soggetto diverso da persona fisica)

Cognome | nome | Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Comune o stato estero di nascita | Prov. | Sesso (barrare la casella) F M

codice fiscale (obbligatorio)

comune di domicilio fiscale | Prov. | Via | civico

cap | e-mail | telefono

**soggetto diverso da persona fisica**

codice fiscale (obbligatorio) | denominazione

comune sede legale | prov. | Via | civico

posta elettronica certificata

## 2. dati del veicolo

Targa

tipo veicolo: Autoveicolo ☐ motoveicolo ☐ rimorchio ☐ altro ☐

## 3. oggetto della domanda

(dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

☐ **doppio pagamento:** (per la documentazione da allegare vedi le istruzioni alla compilazione sul retro)
avendo eseguito, relativamente all'anno ____ ,per il veicolo indicato al punto due un doppio pagamento

☐ **pagamento eccessivo:** (per la documentazione da allegare vedi le istruzioni alla compilazione sul retro)
avendo eseguito, relativamente all'anno ____ , un versamento di importo eccessivo per il veicolo indicato al punto due

☐ **mensilità non godute (pari o superiori a 4):** (per la documentazione da allegare vedi le istruzioni alla compilazione sul retro)
avendo **demolito / subito il furto** del veicolo indicato al punto due in data ____ con un residuo di validità della tassa pari a ____ mensilità intere

☐ **Pagamento non dovuto:** (per la documentazione da allegare vedi le istruzioni alla compilazione sul retro)
avendo eseguito, relativamente all'anno ____ , un versamento non dovuto perché il veicolo indicato al punto due usufruiva di esenzione / sospensione dall'obbligo tributario a seguito di (indicare il motivo di esenzione) _____

**CHIEDE CHE IL RIMBORSO, PER QUANTO DOVUTO, SIA LIQUIDATO TRAMITE:**

☐ bonifico su C.C. bancario o Bancoposta

☐ Assegno per traenza **<tale modalità, per cause non imputabili alla Regione Veneto, non assicura il buon fine del pagamento>**

iban

**All'istanza di rimborso, se presentata tramite posta- fax – posta elettronica certificata, allegare sempre copia di un documento di identità del richiedente. Firmare il modulo sia qui sotto in calce sia nella parte informativa relativa al trattamento dei dati personali.** Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendace, così come stabilito dagli art.48 e 76 del DPR n.445/2000, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Luogo e data _____ Firma _____

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
*(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)*

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Politiche Fiscali e Tributi. Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare, implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e l'art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Veneto di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio al Pubblico Registro Automobilistico ed alla Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi spettanti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione del tributo. Potrà inoltre esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE ovvero ad altra Autorità Europea di controllo competente.

**Firma** _____

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato; il modulo va compilato in tutte le sue parti, in stampatello, in modo chiaro e leggibile e deve riportare la firma autografa di chi lo compila. **L'importo minimo rimborsabile è pari ad € 30,00.** Per gli **allegati**: il contribuente può scegliere se inviare l'originale o la copia conforme del documento richiesto (in ipotesi, di un versamento). Nel caso in cui si spedisca una copia conforme in sostituzione dell'originale la conformità andrà attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il modulo relativo è presente nel sito Internet www.regione.veneto.it, Tributi regionali, Modulistica rimborsi compensazioni variazioni) o con dicitura apposta in calce alla copia, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000. **Gli Uffici Regionali si riservano di richiedere, motivandone la ragione, l'originale delle ricevute dei pagamenti per i quali si presenta istanza di rimborso.**

**DOPPIO PAGAMENTO**: si intende il versamento effettuato due volte, in relazione allo stesso veicolo e per la stessa periodicità. **In alternativa al rimborso, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 12.09.1997 n. 37, è possibile richiedere la compensazione del pagamento erroneamente effettuato per la seconda volta, con i periodi d'imposta immediatamente successivi.** Ad esempio: doppio versamento per il periodo gennaio-dicembre 2009, scadenza dicembre 2009. Il secondo versamento verrà fatto "slittare" a copertura del periodo gennaio 2010-dicembre 2010. Per richiedere la compensazione è necessario compilare il modulo "Compensazione doppio versamento/versamento in eccesso", disponibile nel sito www.regione.veneto.it, presso gli Uffici e Delegazioni ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

**Allegati:** originale o copia conforme sia del versamento regolare sia del secondo versamento; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

**PAGAMENTO ECCESSIVO:** si intende il versamento effettuato in misura superiore al dovuto rispetto agli elementi fiscali del veicolo o al tipo di alimentazione. **In alternativa al rimborso, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 12.09.1997 n. 37 e successive modifiche, è possibile richiedere la compensazione di quanto pagato in eccesso con periodi d'imposta successivi per il medesimo veicolo, compilando il modulo "Compensazione doppio versamento/versamento in eccesso"**, disponibile nel sito www.regione.veneto.it, presso gli Uffici e Delegazioni ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

**Allegati:** copia conforme versamento eccessivo; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

**PAGAMENTO NON DOVUTO:** si intende il versamento effettuato nonostante:

- il sussistere di una **sospensione** per il veicolo in oggetto, perché richiesta da un concessionario l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. La sospensione per essere efficace deve iniziare entro il mese di scadenza;
- l'applicabilità dell'**esenzione** per soggetti disabili ( art. 8 L.449/1997), oppure delle esenzioni previste dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, delle esenzioni temporanee per ecoincentivi, per auto e moto storiche od altre previste da norme di legge;
- il sussistere di una **perdita di possesso:** significa la perdita della disponibilità del mezzo per forza maggiore, per fatto di terzo (es. furto) o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (es. sequestro). Tali eventi devono essere annotati al PRA, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Pur in mancanza di annotazione, è possibile dimostrare l'avvenuta perdita di possesso producendo idonea documentazione, rappresentata da atti e documenti di data certa, attestante uno degli eventi summenzionati.
- l'avvenuta **radiazione** del mezzo: si tratta della cancellazione di un veicolo dai registri del PRA; la radiazione può essere disposta per rottamazione, esportazione all'estero del veicolo oppure d'ufficio. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di consegna, è da questa data che cessa l'obbligo fiscale, negli altri casi l'obbligo di corresponsione della tassa automobilistica cessa per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata annotata al PRA la radiazione stessa. Tuttavia, qualora la radiazione avvenga nel mese iniziale del periodo d'imposta, detto anche mese di pagamento, il proprietario non è tenuto al versamento del bollo auto per quell'anno d'imposta. Ad esempio, se un veicolo con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi, viene radiato per esportazione all'estero nel mese di gennaio 2010, nulla è dovuto per l'anno d'imposta 2010 (scadenza dicembre 2010). Se il bollo è stato corrisposto per l'anno 2010 è possibile richiederne il rimborso.

**Allegati:** originale o copia conforme del versamento; copia del certificato di proprietà con indicata la radiazione; copia del certificato di rottamazione.

**RIMBORSO DELLE MENSILITÀ NON GODUTE NEL CASO DI ROTTAMAZIONE (non esportazione) O FURTO DEL VEICOLO:**

- Ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 24 dicembre 2001, n. 40, come modificata dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 16, per i soli casi di **furto** o **rottamazione** intervenuti dopo il 1° gennaio 2009, è possibile domandare il rimborso della tassa versata per i mesi interi, **almeno quattro**, in cui non si è goduto del possesso del mezzo. Il rimborso viene riconosciuto in misura proporzionale ai mesi successivi all'evento della rottamazione.

Ad esempio: veicolo con scadenza del bollo a dicembre 2010 rottamazione ad aprile del 2010, il contribuente può domandare il rimborso per otto mesi - da maggio 2010 a dicembre 2010 - .

- in alternativa al rimborso è possibile richiedere la compensazione su un veicolo acquistato in sostituzione di quello demolito. Per poter usufruire della compensazione la richiesta deve essere presentata presso le agenzie pratiche auto al momento del pagamento della tassa del veicolo acquistato in sostituzione del veicolo rottamato (per il furto, pur essendo prevista la compensazione dalla citata norma, per problemi di natura tecnica non è ancora possibile compensare), per esigenze di natura informatica la data di immatricolazione del veicolo sostitutivo deve essere successiva alla data di demolizione.

**Allegati:** copia conforme della ricevuta di versamento; copia certificato di proprietà con annotata la rottamazione o il furto; copia del certificato di rottamazione.

**Proposta n. 1522 / 2019**

## PUNTO 9 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/07/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 962 / DGR del 12/07/2019

*OGGETTO:*
Tassa automobilistica. Art.1, comma 1048, L. 145/2018. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019. Direttive regionali.



eb41081c

*COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

| | | |
|---|---|---|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Gianluca Forcolin | Presente |
| Assessori | Gianpaolo E. Bottacin | Assente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Presente |
| | Elisa De Berti | Presente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Presente |
| | Roberto Marcato | Assente |
| | Giuseppe Pan | Presente |
| Segretario verbalizzante | Mario Caramel | |

*RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

GIANLUCA FORCOLIN

*STRUTTURA PROPONENTE*

AREA RISORSE STRUMENTALI

*APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.



eb41081c

OGGETTO: Tassa automobilistica. Art.1, comma 1048, L. 145/2018. Riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019. Direttive regionali.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si prende atto della Risoluzione n. 31015 in data 14.06.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di chiarimento in merito alla prima applicazione dell'art. 1, comma 1048, della L. 145/2018, relativo all'introduzione della riduzione del 50 per cento della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con una anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, e si forniscono le direttive per i rimborsi e/o le compensazioni.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge statale di Bilancio 2019 - L. 145/2018, art.1, comma 1048 – è intervenuta sull'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 *"Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli"*, inserendo il comma 1-*bis*, che dispone la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico e il comma 1-*ter*, che individua l'onere finanziario derivante dalla nuova agevolazione.

Il citato comma 1-*bis* dispone che i proprietari di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, dal 1° gennaio 2019 siano assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

Tali veicoli, per poter godere della riduzione tributaria, devono tuttavia possedere il certificato di rilevanza storica e collezionistica previsto dall'art.4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.11.2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'art. 60 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il *"Nuovo Codice della strada"*,ovvero dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, e il riconoscimento di storicità deve risultare riportato sulla carta di circolazione.

In data 5 febbraio 2019, con nota Prot. n. AOOGRT/55033/B.090.060, il Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA) ha presentato un quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla corretta applicazione della legge in parola, al fine di assicurare l'uniforme gestione a livello regionale della fase di prima attuazione della agevolazione.

Nella richiesta è stato evidenziato, infatti, che il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, art. 1, *"Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463"* individua il sorgere della obbligazione tributaria nel primo giorno del mese di decorrenza del periodo di imposta. Da ciò ne deriverebbe che il doppio requisito per i veicoli di interesse storico e collezionistico (possesso del certificato e annotazione dello stesso sulla carta di circolazione), ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 462/1998, dovrebbe essere presente al primo giorno di decorrenza del periodo tributario.

Il CIGANTA ha inoltre evidenziato che la legge di stabilità 2019 è entrata in vigore proprio il primo giorno del periodo di imposta Gennaio – Dicembre 2019, ovvero il 1° gennaio 2019, con la conseguenza che non potrebbe essere riconosciuta l'agevolazione della riduzione della tassa a molti contribuenti interessati alla prima scadenza tributaria, perché non a conoscenza dei nuovi requisiti richiesti dalla norma statale, e quindi non in grado di acquisire e dimostrare la sussistenza del doppio requisito al 1° gennaio 2019. Tale fattispecie

appariva coerente con la esigua somma prevista dalla legge stessa a copertura dei conseguenti oneri finanziari sul bilancio statale.

Il CIGANTA, tuttavia, ha altresì fatto notare al MEF che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) all'art. 3, comma 2, stabilisce testualmente: *"le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti."* Poiché il Legislatore nazionale non avrebbe previsto tale termine di sessanta giorni a beneficio dei contribuenti, il CIGANTA, nel quesito del 5.02.2019, ha chiesto che il MEF chiarisse *"se il termine di 60 giorni di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente debba o meno trovare applicazione al caso di specie per l'anno 2019 (di entrata in vigore della norma)".*

Nelle more della risposta del MEF, la Regione Veneto ha riconosciuto l'agevolazione del 50 per cento soltanto in presenza effettiva del doppio requisito il primo giorno del periodo di imposta, anche nella prima fase di avvio di applicazione della norma, istituendo apposito codice di riduzione (codice n.17) che, ancora oggi, consente ancora oggi di poter visualizzare, in sede di autoliquidazione, l'importo ridotto al 50 per cento per tutti i pagamenti relativi a veicoli con anzianità di immatricolazione tra i 20 e i 29 anni effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla norma statale.

La Regione ha anche tempestivamente pubblicato sul proprio sito internet dedicato alla tassa automobilistica ogni informazione utile al riguardo, avvisando i contribuenti interessati che, non essendo ancora visibile alla medesima, né il dato relativo al possesso del certificato di rilevanza storica né, tantomeno, l'effettuata annotazione dello stesso sulla carta di circolazione di ogni autoveicolo o motoveicolo potenzialmente interessato, rimaneva nella responsabilità diretta dei contribuenti in fase di pagamento (che si ricorda avvenire sempre in autoliquidazione), avvalorare o meno detto codice di riduzione autocertificando sostanzialmente l'effettivo e concreto possesso dei requisiti.

Con la Risoluzione n. 31015 del 14.06.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo (**All. A**), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha risposto al quesito del CIGANTA, specificando anzitutto che i veicoli interessati devono:

- aver raggiunto un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
- possedere un certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato da uno dei registri storici di cui all'art. 60 , comma 4, del D.Lgs 285/1992 ovvero da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli e FMI, per i motoveicoli;
- aver riportato sulla carta di circolazione il riconoscimento di storicità anzidetto a cura del competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

Il Ministero ha precisato inoltre che tutte *"le condizioni richieste dal comma 1-bis dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica"*, termine che invece coincide con l'ultimo giorno del primo mese del periodo di imposta, a differenza del termine indicato dall'art. 1, del D.M. 18 novembre 1998, n. 462, citato, che individua invece il sorgere dell'obbligazione tributaria con il primo giorno del periodo di imposta.

La circolare n. 31015 del 14.06.2019 del MEF sottolinea inoltre che *"nella fase di prima applicazione della norma agevolativa l'azione dell'ente impositore deve essere improntata all'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";* e che pertanto *" ... le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art.3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.*
*Occorre infatti considerare che l'annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione dei veicoli costituisce un adempimento che non era stato mai richiesto in precedenza, per cui molti contribuenti non solo dal 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 1048, della*

*legge n. 145 del 2018 – ma anche al 31 gennaio 2019 – data della prima scadenza della tassa - potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione."*

Ciò significa che soltanto per la prima scadenza della tassa dopo l'entrata in vigore della legge 145/2018, gli adempimenti a carico del contribuente possono considerarsi utilmente svolti entro la data del 2 marzo 2019.

Con il presente provvedimento, preso atto del contenuto della Risoluzione n. 31015 del 14.06.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, si propone:

- di approvare le premesse che si intendono riportate quali parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione a coloro che, presentando apposita richiesta, dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-*bis* dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica;
- di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma risultino aver assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, ovvero entro il 2 marzo 2019;
- di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a rimborsare e/o compensare, su richiesta dei contribuenti, bolli auto pagati per i veicoli con anzianità dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) il 31.01.2019, risultati in possesso dei requisiti entro il **2 marzo 2019** ;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;

VISTO l'art. 63 della L. 21.11.2000, n. 342 "Misure in materia fiscale";

VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 1048 "Legge di Bilancio 2019";

VISTO il quesito del CIGANTA n. Prot. n. AOOGRT/55033/B.090.060 del 5 febbraio 2019;

VISTO dall'art. 3, comma 2, della L. 27.07.2000 n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31015 del 14.06.2019;

DELIBERA



4e55d6c8

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A,** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione a coloro che, presentando apposita richiesta, dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-*bis* dell'articolo 63 della legge 342 del 2000 al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica;

3. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a riconoscere l'agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma risultino aver assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, ovvero entro il **2 marzo 2019**;

4. di autorizzare la Direzione Finanza e Tributi a rimborsare e/o compensare, su richiesta dei contribuenti, i bolli auto pagati per i veicoli con anzianità dai venti ai ventinove anni di età, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) il 31.01.2019, risultati in possesso dei requisiti entro il **2 marzo 2019**;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -



4e55d6c8